

riche, non avrebbe favorito l'attualizzazione della preghiera « comune ».

d) Nel Messale Romano si sarebbero dovute riportare, per comodità, tutti i formulari della Preghiera dei fedeli (per le domeniche e feste, per i giorni feriali, per alcune feste dei santi, per le Messe rituali, ecc.), con notevole aumento delle difficoltà esposte sopra.

Perciò si è ritenuto opportuno pubblicare le Preghiere dei fedeli su schede; una soluzione

che favorisce l'aggiornamento, e risolve alcuni problemi pratici, perché consente di inserire la scheda del giorno nel Lezionario e nel Messale.

#### *Indice biblico*

9. L'*Index biblicus* delle pericopi sarà pubblicato in fascicolo a parte, al termine della edizione di tutti i volumi del Lezionario, come sussidio di studio.

## Indicazioni pastorali per i matrimoni misti

---

*Il Motu proprio Matrimonia mixta, datato 31 marzo 1970, demandava alle Conferenze Episcopali di emanare disposizioni per l'applicazione di alcune norme in riferimento alla situazione delle singole Nazioni.*

*La Conferenza Episcopale Italiana ha fissato tali disposizioni, andate in vigore dal 1 ottobre 1970 (cfr. « Notiziario », 1970, pp. 199-200).*

*La Commissione per l'Ecumenismo e il dialogo con i non credenti ha preparato un documento con alcune indicazioni di carattere pastorale per la pratica attuazione delle predette disposizioni.*

*Il documento, esaminato dai Membri del Consiglio Permanente, viene offerto quale utile sussidio pastorale.*

### **Premessa**

Le nuove disposizioni riguardanti i matrimoni misti sono entrate in vigore dal primo ottobre dell'anno 1970.

Nel breve intervallo della *vacatio legis*, intercorso tra la promulgazione del Motu proprio *Matrimonia mixta* e la sua entrata in vigore, la Conferenza Episcopale Italiana emanò le norme di applicazione attenendosi esclusivamente alla materia giuridica, per la quale il Motu proprio dava incarico alle Conferenze Episcopali nazionali di stabilire gli adattamenti in rapporto alle rispettive situazioni locali.

La Commissione episcopale per l'ecumenismo, nell'intento di fornire utili orientamenti di carattere pastorale, propone ora un breve commento allo stesso Motu proprio e alle decisioni della Conferenza, tenendo conto anche di documenti pubblicati in tale materia da Conferenze episcopali di altre nazioni.

I matrimoni misti non costituiscono in Italia un problema rilevante, come accade invece in altri Paesi; si tratta di casi eccezionali. Tuttavia, si fanno meno rari, a causa dell'emigrazione e del turismo. Del resto, il problema assume rilevanza nel quadro del movimento ecumenico.

La differenza di confessione religiosa produce oggettive e serie difficoltà alla perfetta comunione dei coniugi e della famiglia; per questo, soltanto una adeguata formazione ecumenica riuscirà a rimuovere o almeno a ridurre le difficoltà reali.

Molto opportunamente il n. 14 del Motu proprio raccomanda ai parroci di dare un aiuto spirituale ai focolari misti, prendendo gli accordi con i ministri delle altre comunità ecclesiali, nello spirito di una collaborazione informata a « sincera lealtà e illuminata fiducia ».

### **Preparazione del matrimonio**

La preparazione di un matrimonio misto non si riduce all'adempimento delle formalità giuridiche, ma esige da parte dei nubendi un attento esame dei problemi derivanti dalla diversità di religione, e da parte del sacerdote una comprensione aperta al rispetto della libertà di coscienza e ai principi cattolici dell'ecumenismo.

Così prescrive il n. 6 del Motu proprio: « Ad entrambe le parti siano illustrate le finalità e le proprietà essenziali del matrimonio, che nessuno dei due contraenti dovrà escludere ».

L'attenzione deve pertanto essere richiamata sulla indissolubilità del vincolo e sul carattere sacramentale-religioso del matrimonio dei battezzati.

L'educazione religiosa dei figli pone il problema più difficile e delicato. La parte cattolica deve prendere coscienza del grave obbligo, che le deriva dalla sua fede, di fare quanto le è possibile per battezzare ed educare i figli nella Chiesa cattolica.

La parte non cattolica deve essere informata dell'obbligo che ha la parte cattolica.

E' auspicabile che su tale punto i nubendi prendano, prima delle nozze, una decisione comune, che salvaguardi l'unità della vita coniugale; una decisione che sia ispirata al rispetto della coscienza e alla reciproca buona volontà, non già all'indifferentismo o al dispotico prevalere dell'una parte sull'altra.

### **Matrimonio con battezzato non cattolico**

E' il caso più frequente in Italia.

Nello spirito del promettente dialogo ecumenico, il parroco e il pastore non cattolico si metteranno in contatto per concordare una pastorale comune nella preparazione delle nozze e nell'assistenza al focolare misto.

I nubendi saranno istruiti sui valori del matrimonio, che sono comuni alle loro confessioni e sui quali dovrà fondarsi la profonda unità della vita coniugale. Mediante il Battesimo, essi sono stati incorporati a Cristo; pertanto il loro amore coniugale viene assunto dall'amore stesso di Dio e partecipa dell'amore che unisce Cristo alla Chiesa, sua Sposa. Da qui scaturisce il loro obbligo di dare insieme testimonianza di fede cristiana e di aiutarsi lungo il cammino verso la salvezza, nel reciproco rispetto delle convinzioni personali. Si prospetta così la concreta possibilità di costruire l'unità pur nella diversità parziale della fede.

## 1. Dispensa dall'impedimento

Il Motu proprio ha conservato, oltre agli impedimenti di disparità di culto e della mista religione, la forma canonica « ad validatem ».

Concede all'Ordinario del luogo di poter dispensare dall'impedimento di mista religione quando:

- a) ricorre una giusta causa;
- b) la parte cattolica promette di custodire l'integrità della propria fede e di fare quanto dipende da lei perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica;
- c) la parte non cattolica è messa al corrente della promessa fatta dalla parte cattolica.

Qui è la più importante novità introdotta dal Motu proprio: sono abolite le « cauzioni » della parte non cattolica e alla parte cattolica si domanda la promessa formulata nella lettera b).

Le norme stabilite dalla C.E.I. presentano uno schema di promessa, che ricalca sostanzialmente quanto è detto nel n. 4 del Motu proprio.

La promessa sarà fatta normalmente per iscritto. La comunicazione della promessa al coniuge non cattolico sarà fatta dal sacerdote con la dovuta delicatezza; di tale comunicazione sarà preso atto nella documentazione, che sarà esibita al Vescovo con la domanda di dispensa.

Il coniuge cattolico informerà l'altro coniuge degli obblighi derivanti dalla propria fede, a meno che non si proceda alla comunicazione ufficiale da parte del sacerdote.

## 2. Dispensa dalla forma canonica

L'Ordinario ha la facoltà di dispensare dalla forma canonica, quando si oppongono gravi difficoltà alla sua osservanza.

Le norme della Conferenza elencano le seguenti difficoltà, che, per altro, vanno interpretate in senso esemplificativo: a) il legame di parentela o speciale dovere di rapporti sociali e di amicizia delle parti con il ministro acattolico; b) la resistenza validamente fondata della parte non cattolica nei riguardi della celebrazione con la forma canonica.

Si richiede che, in caso di dispensa dalla forma canonica, il matrimonio sia celebrato davanti ad un legittimo ministro del culto: si è voluto, in tal modo, evidenziare il carattere religioso del matrimonio e agevolare nei contraenti la consapevolezza della indissolubilità del vincolo coniugale. Non è stata posta, quindi, l'alternativa del solo matrimonio civile.

Quando le nozze sono celebrate davanti al ministro acattolico, la parte cattolica è tenuta a trasmettere l'attestato dell'avvenuto matrimonio al proprio parroco per la necessaria annotazione nei registri prescritti dal diritto canonico, cioè, di solito, in margine sul libro dei Battesimi (con l'aggiunta della dispensa concessa).

Nell'ipotesi che l'attestato non sia trasmesso, il parroco della parte cattolica non mancherà, dopo congruo tempo di attesa, di domandare direttamente al ministro acattolico un estratto della celebrazione del matrimonio.

### 3. *Forma liturgica*

Per la forma liturgica si applicano le norme riguardanti la « *communicatio in sacris* », di cui tratta il Direttorio ecumenico.

Normalmente, è prevista la celebrazione del matrimonio misto al di fuori della Messa; tuttavia, non si esclude la possibilità della celebrazione *infra Missam*: « In particolari circostanze, nel matrimonio tra parte cattolica e parte battezzata non cattolica, potranno essere seguiti, dietro consenso dell'Ordinario del luogo, i riti del matrimonio *infra Missam* » (n. 11). Si ricordi che anche in tal caso non è ammessa l'intercomunione.

Il Motu proprio prescrive: « E' proibita la celebrazione del matrimonio dinanzi al sacerdote, o al diacono, cattolico e al ministro acattolico, che celebrino simultaneamente il rito rispettivo. E' parimenti esclusa sia prima che dopo la celebrazione cattolica un'altra celebrazione religiosa del matrimonio, per la formulazione o per il rinnovamento del consenso matrimoniale ». E' ovvio che tale proibizione si ispira non a una discriminazione del valore rituale, ma a una considerazione di carattere ecumenico e pedagogico: una sola celebrazione liturgica, presieduta dal rispettivo ministro, assolve il suo significato sacramentale.

Il ministro acattolico può intervenire al rito cattolico con qualche lettura biblica, con parole di augurio e con preghiere in comune. Eguale modo di partecipazione è possibile al sacerdote cattolico, che sia presente al rito non cattolico.

#### **Pastorale dei matrimoni misti**

Le famiglie nate da matrimoni misti non devono sentirsi escluse e neppure trascurate dalla cura dei pastori e dalla fraternità delle comunità parrocchiali. Anzi, saranno oggetto di particolare attenzione, ispirata a sincera carità ecclesiale.

I coniugi di un focolare misto saranno aiutati a vivere i valori comuni della loro fede e a dare una testimonianza di vita cristiana, senza compromessi e senza polemiche, di fronte ai figli e alla comunità. Sentendo più di altri la sofferenza della divisione delle Chiese, saranno orientati alla preghiera per la riunione dei cristiani e alla formazione di una sensibilità profondamente ecumenica.

Certo, ogni matrimonio misto costituisce un caso a sé, con le proprie difficoltà e possibilità; tuttavia, potrà trovare in una saggia pastorale della Chiesa locale l'aiuto occorrente per superare le difficoltà che sorgono prima delle nozze e durante la vita coniugale.

#### **Matrimonio con un non battezzato**

Si tratta di un impedimento dirimente, per il quale la dispensa è richiesta *ad validitatem*.

Se la parte non battezzata professa una religione non cristiana, si applicano le norme già considerate per la richiesta della dispensa dell'impedimento di *mista religione*. Varia però la prospettiva pastorale. Infatti l'unità dei coniugi, in tal caso, dovrà fondarsi nella ricerca dei valori umani e religiosi, al di fuori del cristianesimo; la parte cattolica sarà invitata ad approfondire la propria fede nella direzione tracciata da San

Paolo: « Il marito non credente si trova santificato dalla moglie e la moglie non credente si trova santificata dal marito credente » (1 Cor 7, 14).

### **Matrimonio con battezzato ortodosso**

Il Motu proprio *Matrimonia mixta* non riguarda i matrimoni tra cattolici orientali e ortodossi. Per questi si applicano le regole stabilite dal decreto conciliare sulle Chiese orientali, n. 18, richiamate qui incidentalmente. Per i matrimoni tra cattolici di rito latino e gli orientali ortodossi valgono le norme del Decreto *Crescens Matrimonium* (21-2-1967), integrate da quelle del Motu proprio *Matrimonia mixta*.

Pertanto, la dispensa dall'impedimento viene concessa dall'Ordinario del luogo alle medesime condizioni che prevede il Motu proprio.

Quanto però alla forma canonica è ammessa anche la forma degli ortodossi, con licenza dell'Ordinario, come prescrive il n. 8 del Motu proprio.

Tale matrimonio può essere celebrato nella Chiesa cattolica infra Missam. C'è però da notare che presso le Chiese orientali non si usa unire la celebrazione dell'Eucarestia con quella delle nozze.

Il Sacerdote ortodosso che sia presente alla celebrazione in rito cattolico può pronunziare un'omelia e dire qualche preghiera.

### **Conclusione**

Le nuove disposizioni sui matrimoni misti sono dettate da sensibilità ecumenica, che sa contemperare i vari elementi, spesso in contrasto tra loro, quali le esigenze della fede cattolica, il diritto naturale al matrimonio, la libertà di coscienza e di religione.

A questa medesima sensibilità ecumenica dovranno formarsi i coniugi, se desiderano affrontare e risolvere i vari problemi religiosi, connessi con la loro convivenza: pur consapevoli che il focolare misto resta un problema oggettivamente insolubile fin tanto che i cristiani saranno divisi nella fede e nella comunione ecclesiale.

LA COMMISSIONE EPISCOPALE PER L'ECUMENISMO